

# Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-08-1998

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272.  
Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di  
produzione e commercio della birra.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare  
l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista  
dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono  
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la  
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche  
se disciplinati con legge;  
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  
236;  
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;  
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;  
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in  
particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la  
definizione di grado Plato;  
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;  
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.  
209;  
Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni della  
legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina  
sulla birra alle nuove metodo-  
logie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di  
altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera  
circolazione del prodotto;  
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi  
della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE,  
modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione  
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  
seduta del 18 giugno 1998;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del  
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di  
concerto con i Ministri della sanita', per le politiche agricole e  
delle finanze;

E m a n a  
il seguente regolamento:

### **Art. 1. Definizioni**

1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come  
sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329,  
modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, e'  
sostituito dal seguente:  
"Art. 1. - 1. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto  
ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di *saccharomyces  
carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* di un mosto preparato  
con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele  
ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con  
una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti  
di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal  
decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri  
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con

materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".

## **Art. 2.**

### **Denominazione di vendita**

1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. La denominazione ''birra analcolica'' e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

2. La denominazione ''birra leggera'' o ''birra light'' e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

3. La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato ''birra speciale'' se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il grado Plato non e' inferiore a 14,5.

4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.".

## **Art. 3.**

### **D i v i e t i**

1. L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.

2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.

3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.".

## **Art. 4.**

### **Mutuo riconoscimento**

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.

## **Art. 5.**

### **Norma transitoria**

1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché conformi alle precedenti disposizioni normative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
Bersani, Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato  
Bindi, Ministro della sanita'

Pinto, Ministro per le politiche  
agricole

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 28